



CITTÀ DI CAPRANICA

PROVINCIA DI VITERBO

OGGETTO: PREVENZIONE DEGLI INCENDI
Ord. n. 48 del 27/07/2019

IL SINDACO

- Vista la L. n. 353/2000;
- Vista la L.R. n. 39/2002 e ss.mm.ii.;
- Vista il Reg.Reg. n. 7/2005 di applicazione L.R. n.39/2002;
- Visti gli art. 36 e 38 della L. n.142/90;
- Visto il D.L.vo n. 112/1998;
- Visto la L. n. 689/1981 e ss.mm.ii.;
- Vista la L. 225/1192;
- Visto il D.l.vo n. 285/1992 e ss.mm.ii.;
- Visto il D.l.vo n. 267/2000;
- Visto il Titolo III del D.L.vo n. 139/2006;
- Visto l'Art. 255 del D.l.vo n. 152/2006;
- Visti gli Artt. 449 – 650 – 652 del Codice Penale.

ORDINA

- Per quanto esposto nelle premesse che fanno parte integrante della presente ordinanza, di:
- dichiarare il periodo di massimo rischio incendio boschivo dal 15 giugno al 30 settembre 2019, dichiarando per tale periodo **"lo stato di grave pericolosità"**;
- individuare il periodo di "allerta" come appresso segnato:
 - tutti i fine settimana compresi nell'arco di vigenza dell'ora legale;
 - tutti quelli nei quali si succedono, a breve intervalli e/o consecutivamente, i giorni festivi e/o festività infrasettimanali, civili e/o religiose;
- i periodi di vacanze scolastiche;

OBBLIGHI, PRESCRIZIONI E DIVIETI

- Nel periodo di massimo rischio di incendio e di stato di grave pericolosità è vietato, nelle zone boscate o cespugliate, ed in tutti i terreni condotti a cultura agraria, pascoli o incolti, compiere azioni che possono arrecare pericolo mediato o immediato di incendio.
- E' vietato in tutto il territorio comunale dal 15 Giugno al 30 Settembre 2019 bruciare nei campi, anche in quelli incolti, le stoppie delle colture graminacee e leguminose, dei prati e delle erbe palustri ed infestanti, nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, Provinciali Regionali e Statali e lungo le autostrade, salvo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio autorizzato.
- A questo fine, in attuazione della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 art. 38 comma 1, per abbruciamenti per interventi di prevenzione antincendio autorizzato, si intendono quelli per i quali sarà stata inoltrata domanda al Comando della Stazione C.F.S. competente per territorio, che non abbia espressamente e formalmente apposto un rifiuto entro cinque giorni.
- Entro il massimo termine di cinque giorni, l'autorizzazione può essere concessa con l'aggiunta di prescrizioni ulteriori e la modifica di taluni dei parametri proposti.
- La disciplina di cui al comma 1, legge 17/1995 art. 38 vige dal 1° marzo al 30 novembre. La deroga prevista dal comma 2, è subordinata alla medesima autorizzazione per il periodo di grave pericolosità al fine di prevenire la perdita del controllo delle operazioni di bruciamento.
- I divieti e le sanzioni di cui al presente provvedimento si applicano anche a tutti i terreni boscati e cespugliati del territorio della Regione Lazio.
- E' vietata l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale, in terreni boscati o cespugliati e ad una distanza inferiore a metri 50 da essi.
- Nel periodo di grave pericolosità per grave rischio di incendio boschivo, le autorità forestali possono inoltre disporre motivatamente la sospensione od il rinvio delle operazioni di abbruciamento.
- Tutti gli Enti ed i privati possessori a qualsiasi titoli di boschi, terreni agrari, prati, pascoli e incolti, devono adoperarsi in ogni modo, al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi. In tal senso si prescrivono i seguenti interventi preventivi:
 - 1) perimetrazione con solchi di aratro per una fascia di almeno 5 metri (oppure 10, se adiacenti a linee ferroviarie) e sgombero da covoni di grano e/o altro materiale combustibile di:
 - a) terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale erbaceo od arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito;
 - b) terreni coltivati a cereali dopo il raccolto;
 - c) terreni incolti;
 - 2) Le operazioni di interrimento delle stoppie debbono compiersi dopo il raccolto e concludersi entro il 10 luglio 2019;
 - 3) ripulitura della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette, ai sensi della legge regionale 19 settembre 1974, n. 61) delle aree boscate confinanti con strade ed altre vie per una profondità di almeno 5 metri;
 - 4) ripulitura della vegetazione erbacea e/o arbustiva presente lungo le scarpate stradali, autostradali e ferroviarie, nel rispetto delle norme vigenti, compreso il codice della strada;
 - 5) graduale conversione a fustaia della porzione perimetrale dei solchi cedui confinanti con strade per una fascia di almeno 10 – 20 metri di profondità.
- Nel periodo di "grave pericolosità" a rischio di incendio boschivo, e di "allerta", sono vietate inoltre ai sensi dell'art. 10 comma 5) della legge n. 353 datata 21 novembre 2000 tutte le azioni e le attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio.
- I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie, saranno ritenuti responsabili dei danni che eventualmente si verificassero per la loro negligenza e comunque per l'inosservanza delle vigenti disposizioni di legge ed alle disposizioni sopra impartite.
- La mancata osservanza degli obblighi di cui ai punti precedenti, comporterà l'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - nel caso di mancata pulizia e/o scerbamento di aree incolte confinanti con strade comunali, provinciali e statali di pubblico transito sarà elevata la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 29 del D.l.vo n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada";
 - nel caso di procurato incendio a seguito di azioni ed attività determinanti anche potenzialmente l'innescio di incendio, sarà applicata la sanzione amministrativa non inferiore ad € 1032,00 e non superiore a € 10.329 ai sensi della L. n. 353/2000, salvo poi la Comunicazione di Reato all'Autorità Giudiziaria;
 - in caso di mancata pulizia dei terreni privati confinanti con: strade di ordine inferiore a quelle comunali, con boschi o terreni cespugliati o in vicinanze a civili abitazioni, orti, stazzi per armeggi di ogni tipologia, verrà applicata la sanzione amministrativa non inferiore ad € 25,00 e non superiore a € 500,00 per ogni 1000 mq o frazioni, ai sensi dell' art. 16 c. 1 della L. n. 3/2003 che introduce ed integra l'art. 7 del D.l.vo n. 267/2000;
- Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Lazio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.
- La Polizia Locale e la Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che in copia viene trasmessa al Corpo Forestale dello Stato di Viterbo, al Comando Stazione Carabinieri di Capranica e alla Prefettura di Viterbo.

IL SINDACO
Dott. Pietro Nochi